

## REGOLAMENTO GENERALE DEGLI ACQUISTI

Aggiornato al D.Lgs. 36/2023

*Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2023*

### PREMESSA

Dintec – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L., ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti statutari, procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. ii. e alla normativa di riferimento.

Il presente Regolamento disciplina le modalità con le quali Dintec procede ai propri acquisti di lavori, forniture e servizi e le procedure interne finalizzate alla definizione dei fabbisogni di Dintec, alla selezione degli operatori economici, al controllo giuridico e contabile sull'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture affidati dal Consorzio.

### Articolo 1 - Oggetto

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge e, in particolare del Codice, il presente regolamento disciplina gli acquisti effettuati da Dintec.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
  - l'affidamento dei contratti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice ai sensi dell'art. 13 del medesimo, inclusi i contratti di lavoro;
  - l'affidamento degli incarichi individuali di collaborazione;
  - le spese economiche che non originano da contratti di appalto.
3. Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto dell'IVA.

### Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

- «Dintec» è Dintec – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L
- il «Codice» è il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- gli «acquisti» sono gli affidamenti degli appalti pubblici inclusi nell'ambito di applicazione del Codice;



- i «contratti di appalto» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e Dintec – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L. e aventi per oggetto la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- «Soglie di rilevanza comunitaria» sono le soglie di cui all'articolo 14 c. 1, del Codice;
- «operatore economico» indica qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di affidamento;
- l'«Elenco» è l'Elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi istituito da Dintec sulla base di apposito regolamento;
- l'«affidamento diretto» è quello previsto, rispettivamente, dall'art. 50 c. 1 lett. b) e dall'art. 50 c. 1 lett. a) del Codice per gli affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro per gli acquisti e le forniture, e inferiore a 150.000 euro per i lavori;
- le «procedure negoziate senza bando», sono quelle esperite ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del Codice, per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore pari o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea, lett. c) del Codice per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro e lettera d) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione e fino alla soglia di rilevanza europea;
- le «procedure ordinarie» sono quelle previste dagli articoli da 70 a 75 del Codice per l'affidamento di contratti di valore superiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice e s.m.i.;
- «Consip» la società Consip S.p.A.;
- «MePa» il mercato elettronico per la pubblica amministrazione per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- «RUP» il Responsabile unico del progetto;
- «DE» il Direttore dell'esecuzione.

### Articolo 3 - Interpretazione

1. Il presente Regolamento è definito secondo le regole sull'interpretazione delle norme. Eventuali interpretazioni autentiche che si rendessero necessarie saranno effettuate mediante adozione di una nuova norma regolamentare.
2. In caso di incompatibilità tra le disposizioni del Regolamento e le previsioni normative, le prime devono intendersi sostituite, modificate, abrogate o disapplicate.

### Articolo 4 - Disposizioni comuni a tutti gli acquisti

1. DINTEC per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture opera nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori

principi di cui alla Parte I del Codice, dei principi e diritti digitali nonché del principio di trasparenza, di cui alla Parte II del Codice.

2. Le procedure di acquisto sono regolate dal Codice e dai suoi allegati.

3. DINTEC assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo ad ogni pubblicazione e trasmissione di dati e documenti prescritta dalla normativa vigente.

4. Per la stima del valore della prestazione occorre fare riferimento ai criteri e ai metodi di calcolo specificati all'art. 14 del Codice e s.m.i..

5. E' fatto divieto di frazionare artificialmente le prestazioni oggetto di affidamento al fine di applicare disposizioni diverse e semplificate rispetto a quelle che sarebbero pertinenti alla procedura di acquisto, nonché accorpate ingiustificatamente prestazioni diverse o applicare strumentalmente i criteri di determinazione del valore dell'affidamento in modo da aggirare le disposizioni pertinenti del Codice.

6. L'operatore economico affidatario, quale che sia l'importo del contratto, non deve incorrere in alcun motivo di esclusione ai sensi degli artt. 10, 94 e 95 del Codice, deve essere in possesso del requisito di idoneità professionale pertinente con la prestazione oggetto di affidamento, quale l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o a quello, tra gli altri registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, afferente l'esercizio delle attività affidate.

7. Per gli affidamenti sottosoglia di servizi e forniture assegnati in via diretta, l'operatore economico dovrà, altresì, essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Negli altri casi, per le attività che necessitino un'elevata professionalità, dovrà essere richiesta la dimostrazione di idonei requisiti di capacità tecnica e professionale, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 100 del Codice e, in particolare, l'aver eseguito nel triennio antecedente la data di indizione della procedura, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

8. Per quanto attiene la capacità economico finanziaria, l'eventuale richiesta di un fatturato globale nel triennio antecedente l'affidamento – comunque non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 100 c. 11 del Codice - dovrà essere motivata, come previsto dalla vigente normativa, e tener conto dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

9. Resta ferma la necessità, nel caso di acquisti relativi alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Codice, di attenersi a quanto previsto nei pertinenti decreti adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10. Restano fermi, per quanto applicabili, gli eventuali obblighi di ricorso ad acquisti centralizzati tramite piattaforme telematiche e/o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) che siano previsti dalla normativa vigente al momento dell'acquisto.



11. Dintec, anche al di fuori degli obblighi che dovessero essere eventualmente previsti ai sensi del comma precedente, ha facoltà di ricorrere alle predette modalità di acquisto ove lo ritenga conveniente.

12. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 17, 50 e allegato I.3 del Codice, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, DINTEC provvederà all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva del contraente entro il termine di:

- in caso di affidamenti basati sul criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o del ciclo di vita:
  - a) procedura aperta: nove mesi;
  - b) procedura ristretta: dieci mesi;
  - c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
  - d) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara: quattro mesi
  - e) dialogo competitivo: sette mesi
  - f) partenariato per l'innovazione: nove mesi
  
- in caso di affidamenti da affidarsi in base al criterio del minor prezzo:
  - a) procedura aperta: cinque mesi;
  - b) procedura ristretta: sei mesi;
  - c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
  - d) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara: 3 mesi.

Resta fermo che DINTEC, per gli affidamenti sotto la soglia di interesse europeo, si atterrà alla tipologia di procedura prevista dall'art. 50 del Codice per la fascia di importo considerata.

#### **Articolo 5 – Principio di Rotazione**

1. Negli affidamenti di importo inferiore alle soglie di interesse europeo Dintec applicherà il principio di rotazione, così come previsto dall'art. 49 del Codice.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due affidamenti consecutivi abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. Il principio di rotazione opera esclusivamente all'interno delle fasce di valore degli affidamenti definite da DINTEC. Le fasce corrispondono a quelle dell'Albo Fornitori.

4. Il principio non trova applicazione nei seguenti casi:

- Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro per i quali DINTEC abbia ritenuto di derogarlo;
- In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;
- Per i contratti affidati con procedura negoziata senza bando di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 50, nel caso in cui l'indagine di mercato sia stata indetta senza alcuna limitazione al

numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare a partecipare.

### **Articolo 6 - Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione dei servizi**

La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta da dipendenti di DINTEC appositamente individuati in considerazione delle competenze necessarie all'elaborazione.

Nella predisposizione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale si tiene conto, se del caso, dei criteri di sostenibilità energetica, ambientale e sociale.

### **Articolo 7 – Nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e dei Responsabili di fase**

1. Per ogni acquisto programmato è indicato nella determina a contrarre il nominativo del RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione.
2. Per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione nonché per la fase di affidamento, ferma restando l'unicità del RUP e i compiti di coordinamento, supervisione ed indirizzo di quest'ultimo, possono essere nominati responsabili di fase, in capo ai quali vengono trasferiti i compiti e le relative responsabilità attinenti la fase considerata. In particolare, i responsabili di fase saranno nominati nel caso di affidamenti oltre euro 140.000,00.
3. L'incarico di cui al comma 1 è di regola affidato a persona designata dal Consiglio di Amministrazione in possesso dei necessari requisiti.
4. Il RUP, con il supporto dell'ufficio acquisti, decide la corretta procedura di affidamento e i relativi criteri di aggiudicazione e predispone la documentazione di gara. Nel caso in cui sia nominato il responsabile della fase di affidamento, il RUP verifica la documentazione

### **Articolo 8 - Affidamento dell'incarico di direttore dell'esecuzione**

1. Il RUP, nel caso in cui l'affidamento di servizi o forniture rientri tra quelli di particolare importanza ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice, propone alla stazione appaltante la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del DE è indicato nel contratto.
2. In sede di prima applicazione del Codice sono servizi di particolare importanza:
  - a) servizi di telecomunicazione;
  - b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
  - c) servizi informatici e affini;
  - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
  - e) servizi di consulenza gestionale e affini;
  - f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
  - g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
  - h) servizi alberghieri e di ristorazione;
  - i) servizi legali;
  - l) servizi di collocamento e reperimento di personale;



- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Ferma restando l'individuazione di cui al precedente punto 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

#### **Articolo 9 - Determina a contrarre**

1. L'avvio della procedura di acquisto è preceduto da apposita determinazione a contrattare, adottata nel rispetto dello Statuto e delle norme di organizzazione di Dintec, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice nonché, per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di interesse europeo, dall'allegato II.1 al Codice che individua:

- a) l'interesse pubblico che con il contratto si intende soddisfare;
- b) gli elementi essenziali del contratto e, nel caso di affidamenti sotto soglia, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'affidamento;
- c) la copertura finanziaria;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione della scelta che, per gli affidamenti sotto soglia può anche limitarsi al richiamo alla corrispondente indicazione dell'art. 50;
- e) nel caso di affidamenti sotto soglia con procedura negoziata non preceduta da bando, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi fornitori
- f) i criteri di selezione degli operatori economici, con l'esplicitazione, ove si intenda ricorrere alla eccezionale procedura di sorteggio o altro metodo di estrazione casuale, delle circostanze per le quali altri criteri di selezione sono impossibili nel caso di specie e/o comportano oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- g) I criteri di selezione delle offerte;
- h) il nominativo del responsabile del procedimento;
- i) il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto, se applicabile;
- j) il nominativo dei Responsabili di fase, se applicabile;
- k) il Codice identificativo gara (C.I.G.).

2. Possono essere esperite ricerche di mercato e indagini conoscitive preliminari, non impegnative per Dintec, anche senza il coinvolgimento diretto del mercato, in assenza della preliminare adozione della determinazione di cui al comma 1.

3. Nel caso di affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 17 comma 2, DINTEC procede tramite la medesima determina a contrarre che individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della sua scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

4. Nel caso in cui, sulla base della normativa vigente al momento dell'adozione, sussistano obblighi o opportunità di acquisto centralizzato per la specifica prestazione oggetto di affidamento, la

determinazione a contrarre conterrà, altresì, la motivazione dell'eventuale mancato ricorso agli strumenti di acquisto aggregato.

#### **Articolo 10 - Modi di scelta del contraente**

1. Per gli acquisti di importo superiore alla soglia di interesse europeo, determinata ai sensi dell'art. 14 del Codice e s.m.i., Dintec utilizzerà le procedure ordinarie, alle condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici.
2. Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1, affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, Dintec procederà, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 11, mediante affidamento diretto a soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nel rispetto dei principi di cui alla parte I del Codice.
3. Fermo il rispetto del principio di tempestività, Dintec potrà, ove ciò risulti necessario od opportuno per il conseguimento del miglior risultato, esperire consultazioni preliminari di mercato ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice, anche al fine per favorire il procurement di innovazione e prevenire i fenomeni di c.d. lock in. In tal caso, la determina che indice la consultazione preliminare ne determina le modalità di svolgimento e la finalità.

#### **Articolo 11 - Affidamenti diretti**

1. Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 e gli affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 vengono effettuati in via diretta, attingendo dall'Elenco, ovvero dal MEPA se trattasi di prestazione disponibile sul predetto mercato, ovvero individuando il contraente sulla base di ricerche e indagini preliminari svolte dagli uffici senza il coinvolgimento diretto del mercato, verificando la convenienza della prestazione anche attraverso la comparazione dei listini disponibili, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o analizzando i prezzi praticati ad altre amministrazioni.
2. L'affidamento di cui al precedente comma avviene mediante determina a contrarre, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del presente regolamento.
3. Gli operatori economici sono individuati tra gli iscritti all'Elenco fornitori, comunque nel rispetto del principio di rotazione, fatte salve le eventuali deroghe di cui al precedente art. 5 comma 4 .
4. Dintec, individuato l'operatore economico cui richiedere il preventivo, formula via PEC la richiesta di produrre l'offerta economica o l'offerta tecnico-economica o l'offerta solo tecnica ove la stazione appaltante abbia predeterminato il corrispettivo ritenuto conveniente rispetto ai prezzi di mercato o esistano dei listini disponibili per la prestazione.
5. L'invito a produrre il preventivo contiene gli elementi essenziali per la formulazione consapevole dello stesso da parte dell'operatore economico.



## **Articolo 12 - Affidamenti di importo inferiore alle soglie di interesse europeo**

1. Per l'affidamento di contratti di valore stimato pari o superiore a 140.000 euro per le forniture e i servizi, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, e a 150.000 euro per i lavori, Dintec procederà, ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. c), d) ed e) del Codice, mediante procedura negoziata senza bando.

2. Dintec procederà ad invitare gli operatori economici in base ad indagini di mercato, di cui al successivo art. 14 o tramite il proprio Elenco, di cui al successivo art. 13, secondo quanto previsto dall'allegato II.1 al Codice, nel rispetto del principio di rotazione. Verranno invitati:

- almeno 5 operatori, ove esistenti, per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e sino al valore della soglia europea;
- almeno 5 operatori, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- almeno 10 operatori, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore al milione di euro e sino al valore della soglia europea.

3. Ove sia previsto un numero massimo di operatori economici da invitare, Dintec, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 c. 2 del Codice, non utilizzerà il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

## **Articolo 13 - Elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi**

1. Per tutto quanto concerne l'istituzione e la gestione dell'Elenco si rimanda all'apposito regolamento adottato da Dintec e disponibile sul sito web istituzionale alla sezione "Elenco Fornitori".

## **Articolo 14 - Indagini di mercato**

1. Dintec, nell'esperimento delle procedure negoziate per l'affidamento dei contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro e sino alla soglia europea, ha sempre la facoltà, nel rispetto dei principi di semplificazione e accelerazione previsti dal Decreto Semplificazioni, anche nel caso in cui si tratti di una prestazione relativa ad una categoria merceologica presente nell'Elenco, di procedere all'affidamento individuando i soggetti da invitare in esito ad apposita indagine di mercato, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato II.1 del Codice, nonché di integrare il numero degli operatori economici attinti dall'Elenco mediante l'esperimento di un'apposita indagine di mercato ove l'Elenco, con riferimento alla specifica categoria e fascia di importo, non risulti, a giudizio di Dintec, sufficientemente popolato. In ogni caso, l'indagine di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, a meno che Dintec non abbia imposto espressamente l'autovincolo del non porre limiti al numero di operatori





economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

2. Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato II.1. l'avviso di indizione dell'indagine di mercato deve essere pubblicato sul sito istituzionale di Dintec alla sezione "Avvisi e bandi" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
3. Anche al fine dell'applicazione del principio di rotazione, le fasce di importo delle indagini di mercato coincidono con quelle dell'Elenco fornitori. I tempi di pubblicazione dell'avviso, a seconda della fascia di importo, sono i seguenti:
  - da 140.000 euro (servizi e forniture) a 180,000 euro: 30 gg;
  - da 180.001 euro (servizi e forniture) a 215.000 euro: 35 gg
  - da 150.000 euro (lavori) a 1.000.000 euro 30 gg
  - oltre 1.000.000 euro 45 gg
4. L'avviso di indizione dell'indagine di mercato contiene, conformemente all'art. 2 dell'allegato II.1 del Codice, le seguenti informazioni:
  - a) Il valore dell'affidamento;
  - b) Gli elementi essenziali del contratto;
  - c) I requisiti di idoneità professionale richiesti;
  - d) I requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richieste;
  - e) Il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura o, in alternativa, l'auto vincolo a non operare alcuna riduzione del numero di operatori ammessi alla procedura selettiva, con conseguente mancata operatività del principio di rotazione;
  - f) Nel caso di indicazione di un numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura selettiva, i criteri con i quali verranno selezionati i candidati da invitare al confronto concorrenziale. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Codice e dell'art. 2 comma 3 dell'allegato II.1 allo stesso, Dintec non utilizzerà il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori in quanto impossibile o comportante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato. Nel caso di sorteggio, verranno comunque adottate tutte le cautele necessarie a far sì che i nominativi degli operatori economici sorteggiati restino inaccessibili ai candidati e ai terzi sino alla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte;
  - g) Le modalità per comunicare con la stazione appaltante
  - h) Il termine per manifestare l'interesse.



## Articolo 15 – Svolgimento della procedura negoziata e aggiudicazione

1. Gli operatori economici selezionati da Dintec ai sensi degli articoli che precedono, mediante attingimento all'Elenco o esperimento di indagine di mercato, vengono invitati simultaneamente a presentare offerta secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'invito contiene di norma:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) l'importo stimato;
- c) il termine di presentazione dell'offerta
- d) il criterio di valutazione della stessa e, nel caso di affidamento al prezzo più basso, il metodo, tra quelli indicati nell'allegato II.2 del Codice, che verrà utilizzato per la determinazione delle offerte anomale al fine dell'esclusione automatica o, in alternativa, la precisazione che il metodo verrà sorteggiato ai sensi dell'art. 54 comma 2 del codice in sede di valutazione delle offerte
- e) il nominativo del RUP o, se nominato, del responsabile della fase di affidamento

3. La valutazione delle offerte pervenute viene effettuata con le modalità specificate nella lettera di invito. Qualora DINTEC proceda sulla base del criterio miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione, fermo che la verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa dei concorrenti è effettuata dal RUP ove non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento o non sia stato costituito da Dintec un apposito ufficio. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo uno dei metodi indicati nell'allegato II.2 del Codice, sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. L'esclusione automatica non si applica nel caso in cui l'affidamento abbia un interesse transfrontaliero certo.

4. Terminata la valutazione delle offerte pervenute, Dintec procede all'individuazione dell'aggiudicatario e all'esperimento dei relativi controlli.

5. Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, Dintec non richiede la garanzia provvisoria salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. In tal caso DINTEC enuncia tali ragioni nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo a base del confronto concorrenziale.

6. Dintec, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, in casi debitamente motivati ha facoltà di non richiedere la cauzione definitiva. In ogni caso, quando richiesta, la cauzione definitiva non può essere superiore al 5% dell'importo a base del confronto concorrenziale.

## Art. 16 – Commissione Giudicatrice

1. Negli affidamenti da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è nominata una Commissione Giudicatrice. Al RUP – o al responsabile della fase di affidamento, se nominato - può comunque essere affidato, anche nel caso di aggiudicazione al miglior rapporto qualità/prezzo, lo svolgimento di tutte le attività che non implicino l'esercizio di poteri valutativi.

2. La nomina della Commissione Giudicatrice, nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione, avviene da parte del Direttore secondo quanto stabilito dagli artt. 51 e 93 del Codice e nel rispetto delle cause ostative alla nomina previste dall'art. 93 c. 5 del Codice. Il RUP può far parte della Commissione, anche assumendone la funzione di Presidente. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al predetto art. 93 comma 5.

3. La Commissione Giudicatrice è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, individuati fra i dipendenti della società esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare. Nel caso di documentata carenza in organico, il Direttore può scegliere il Presidente e/o i componenti della Commissione tra soggetti esterni.

#### **Articolo 17 - Controlli**

1. Per gli affidamenti diretti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, Dintec, ai sensi dell'art. 52 del Codice, procede alla stipula del contratto sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 redatta sul format DGUE, sull'assenza delle cause di esclusione dell'art. 94/95 del Codice e sul possesso dei requisiti speciali, ove previsti salvo controlli successivi.

2. Ove dal controllo effettuato non risulti confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, Dintec procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. La durata del periodo di sospensione sarà determinata entro i limiti minimo e massimo previsti dall'art. 52 citato in considerazione della gravità di quanto emerso dal controllo.

3. Negli altri casi, Dintec procede ai sensi dell'art. 99 del Codice.

#### **Articolo 18 – Firma dei contratti e forma della stipula**

1. Ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Codice, i contratti di importo inferiore alla soglia di interesse europeo sono stipulati dai dirigenti di Dintec, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, nei limiti delle procure ad essi attribuite o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

2. Ai contratti di cui al comma precedente non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di cui all'art. 18, comma 3 e 4 del Codice.



3.I contratti sono sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità indicate dal Codice.

### **Articolo 19 – Esecuzione del contratto**

1. Il controllo sull'esecuzione del contratto è svolto dal DE nei casi in cui lo stesso sia nominato, o altrimenti dal RUP secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 116 e II.14, tenendo conto delle modalità organizzative e gestionali indicate dall'Ufficio richiedente al fine di garantire il controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni.
2. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, Dintec si riserva la facoltà di nominare uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.
3. La verifica di conformità è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.
4. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno gli elementi indicati all'art. 37 dell'allegato II.14 al Codice. Se il soggetto incaricato è diverso dal RUP, il certificato di verifica di conformità è comunque trasmesso a quest'ultimo.
5. Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di interesse europeo per i quali non sia stato conferito incarico di verificatore della conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che è emesso dal DE, se nominato, e confermato dal RUP, o dal RUP ove non sia stato nominato il DE, secondo quanto previsto dall'art. 38 dell'allegato II.14 del Codice.
6. Il RUP rilascia i certificati di pagamento ai sensi e nei termini dell'art. 125
7. Nel corso dell'esecuzione di accordo quadro è possibile attivare ordini, fino ad esaurimento dell'importo del contratto, per la fornitura di beni e/o per l'erogazione di servizi.

### **Articolo 20 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Dintec srl in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 "General Data Protection Regulation", di seguito anche GDPR, informa che:

1. Fonti e tipologia dei dati. Ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento, Dintec potrà acquisire le seguenti categorie di dati:
  - a) Dati personali acquisiti direttamente dall'operatore. Dati Comuni: dati anagrafici, codice fiscale (anche di eventuali dipendenti o clienti), estremi dei documenti di identità (C.I., passaporto, patente di guida), dati di contatto (indirizzi PEC, email, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali; ulteriori informazioni ex art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 non relative a condanne penali o reati; esperienze e referenze di precedenti lavori svolti.



b) Dati relativi a condanne penali e reati acquisiti direttamente dall'operatore: contenuti delle dichiarazioni di assenza di cause ostative previste dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

c) Dati dell'operatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità giudiziarie nell'ambito delle verifiche e controlli di cui all'art. 14. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato, indagato, libertà condizionata, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti la regolarità degli obblighi contributivi e fiscali.

2. Interessati. I dati personali e giudiziari di cui al par. precedente potranno riferirsi ai seguenti esponenti aziendali: legale rappresentante, titolari/soci persone fisiche, amministratori, direttori tecnici, soggetti procurati (in carica e cessati); soggetti delegati ad operare sui conti societari; eventuali componenti dei gruppi di lavoro messi a disposizione per la realizzazione delle attività.

3. Finalità del trattamento e base giuridica. I dati di cui ai commi precedenti saranno trattati con le finalità di:

a. per le attività amministrative previste dalla specifica procedura di selezione del contraente applicata (artt. 6 e ss. del presente regolamento);

b. ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità ed integrità e/o in esecuzione di quanto previsto dal modello organizzativo e di controllo dell'Ente ai fini del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle Società ovvero dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato ex Legge 90/2012 e D.Lgs. 33/2013 e 39/2013 e s.m.i.;

c. e per le ulteriori finalità amministrativo-contabili derivanti dalla sottoscrizione del contratto.

I predetti trattamenti trovano la loro base giuridica nell'esecuzione di un obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. c) anche ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali (art. 6, par. 1, lett. b). I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

La partecipazione alle procedure selettive di cui al presente regolamento è attivata esclusivamente dall'interessato, per cui il conferimento dei dati è del tutto facoltativo ma necessario per il completamento della procedura stessa. L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali richiesti comporterà l'impossibilità di partecipare alle procedure di cui al presente regolamento. Dintec potrà acquisire dati personali anche da soggetti terzi (ad es., Pubbliche amministrazioni in fase di verifica delle dichiarazioni prestate).

Con la presentazione dell'istanza di partecipazione, l'interessato attesta di aver reso conoscibile la presente informativa a tutte le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali e/o giudiziari acquisiti.

4. Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione. I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative da:

- personale di Dintec appositamente autorizzato al trattamento (es., titolari di procure, RUP e

relativi collaboratori...)

- soggetti incaricati nelle Commissioni di aggiudicazione, ove istituite
- soggetti che svolgeranno specifici ruoli ai fini dell'esecuzione dell'eventuale contratto stipulato (es., Responsabile di attività/progetto, dell'esecuzione del contratto, etc.)
- Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (CdA, Comitato per il Controllo analogo, Collegio sindacale, Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza) per le funzioni di competenza

La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa rilevante applicabile a Dintec. I dati potranno essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- Pubbliche amministrazioni ed Autorità di controllo, in relazione alle eventuali verifiche sulle autodichiarazioni effettuate
- Terzi committenti e soggetti finanziatori, in relazione all'utilizzo del fornitore in commesse/progetti per le quali debbano essere rendicontati i nominativi e le spese relative ai sub-contraenti
- Consulenti e fornitori di servizi: consulenti in materia contabile, fiscale e tributaria, avvocati patrocinatori, etc.
- Soggetti portatori di diritti soggettivi o interessi legittimi che ne facciano richiesta ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.

I dati saranno diffusi solo in ottemperanza agli obblighi di Legge come definiti dal D.Lgs. 33/2013 nell'apposita sotto-sezione del sito istituzionale "Società trasparente".

5. Conservazione dei dati. La documentazione e le informazioni fornite in sede di partecipazione alla procedura e di realizzazione delle relative attività affidate saranno conservate per un periodo di 10 anni a far data dalla conclusione della stessa (per i non aggiudicatari) e dalla conclusione del contratto (per l'aggiudicatario).

6. Diritti degli interessati. Il GDPR attribuisce agli interessati specifici diritti, descritti negli artt. 15-23. In particolare, in relazione ai propri dati personali, l'operatore economico ha diritto di chiedere a Dintec l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità. In relazione ai trattamenti di cui trattasi, si informa che non potranno essere riconosciuti: il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente trattamento; il diritto di cancellazione dei dati e di opposizione in quanto non coerenti con le finalità previste dalla normativa in materia di appalti.

Rimane infine possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'esercizio dei propri diritti può essere richiesto dall'operatore economico in qualunque momento inviando apposita richiesta ai seguenti contatti.



*Dintec srl - Consorzio per l'innovazione tecnologica*

*Via Nerva n. 1 - 00187 Roma*

*Tel. 06/47822420 - Fax 06/40400978 - Email: [dintec@dintec.it](mailto:dintec@dintec.it) - PEC: [dintecsrl@legalmail.it](mailto:dintecsrl@legalmail.it)*

*Responsabile per la protezione dei dati di Dintec: [rpd-privacy@dintec.it](mailto:rpd-privacy@dintec.it)*

## **Art. 21 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla sua approvazione.